



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

P.Q.M.

- visti gli artt. 61, 14, 40, 28/1, lett. b), (proteste), e lett. c), (comportamento irriguardoso), del Regolamento di Giustizia:
- accoglie parzialmente il reclamo e, per l'effetto, in riforma del provvedimento del Giudice Sportivo Nazionale impugnato, sanziona l'allenatore Sig. Daniele Montella con l'interdizione di un mese (dal 24/11/2021 al 23/12/2022 compresi);
- dispone la restituzione del contributo funzionale.

Roma, 6 dicembre 2022

Il Presidente della Corte Sportiva di Appello

Avv. Achille Reali